

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 170	Data 12/11/2020
	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) ANNO 2021			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) ANNO 2021

Originale

L'anno 2020 addì 12 del mese di Novembre alle ore 15.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
3) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
4) Mastroianni Maria	Assessore	SI
5) Gugliotta Michele	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2021 - 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 12.11.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata, tra l'altro:
 - di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in eccedenza o soprannumero;
 - di riconfermare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come dall'unito allegato A) dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
 - di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, non prevede alcuna copertura dei posti vacanti di organico;
 - di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

PRESO ATTO:

- che tale adempimento viene ancora assunto per il triennio 2021 - 2023, in esecuzione all'ultimo periodo del comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 in cui è previsto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, comma 1, del TUEL, differito al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 23.04.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la cessione del contratto stipulato dalla dipendente Fossale Elisabetta, quale dipendente Istruttore Vigile Urbano Cat. C/5 (iniziale C/1) di questo Comune, a tempo indeterminato ed orario pieno, al Comune di Agrate Conturbia (NO) a seguito di mobilità volontaria fissata dal 01.05.2020, da cui è maturata la vacanza del posto;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 06.10.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la cessione del contratto stipulato dal dipendente Geom. Massimiliano FERRARIO, quale dipendente Istruttore Tecnico comunale Cat. C/1 (iniziale C/1) di questo Comune, a tempo indeterminato ed orario pieno, al Comune di Varallo Pombia, (NO) a seguito di mobilità volontaria fissata dal 16.10.2020, da cui è maturata la vacanza del posto e contestuale assunzione per mobilità in "interscambio" del dipendente Mancin Cristian;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 29.10.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la cessione del contratto stipulato dalla dipendente Geom. Franca CUSCUSA, quale dipendente Istruttore Tecnico comunale Cat. D/3 (iniziale D/1) di questo Comune, a tempo indeterminato ed orario pieno, al Comune di Varallo Pombia, (NO) a seguito di mobilità volontaria fissata dal 02.11.2020, da cui è maturata la vacanza del posto;

RICHIAMATO ALTRESI':

- la deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 12.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata:
 - la ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito

dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), dando atto che nell'organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente:

OSSERVATA:

- la necessità nell'ambito dei posti vacanti di provvedere, in ragione delle vacanze medesime, per due posti maturati e disponibili di: Tecnico comunale Cat. D, rispetto alla dotazione complessiva di n. 06 posti (n.02 vacanti); di Vigile Urbano, rispetto alla dotazione complessiva di n. 04 posti (n. 02 vacanti); stante la particolare peculiarità e funzionalità delle due Aree interessate: Tecnica e Amministrativa- settore Vigilanza urbana;

RITENUTO:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, di approvare la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale rispetto a detta dotazione organica riferita alla previsione di n. 26 unità, di cui coperti n. 17, rispettivamente:

- Anno 2021:

- copertura n. 1 Istruttore-direttivo "Tecnico comunale" - Cat.D/1 - addetto all'Area Tecnica vacante, dal 02.11.2020;

- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Agente Polizia Locale - addetto all'Area Amministrativa - Settore Vigilanza - vacante dal 01.05.2020;

- Anno 2022: Nessuna Assunzione;

- Anno 2023: Nessuna Assunzione;

- di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

DATO ATTO:

- ai sensi dell'art. 3, comma 120-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dall'organo di revisione dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

PRESO ATTO:

- che rispetto alla proposta di detta nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale, di subordinare l'efficacia all'acquisizione del parere favorevole del Revisore del Conto ai fini della copertura dei due posti ancora vacanti, non avendo peraltro questo Comune promosso l'iter concorsuale a copertura dei posti;

- che detta programmazione verrà inserita nel Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 su conforme parere del medesimo Revisore del Conto;

CONSIDERATO INOLTRE:

- con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 2018, n. 173) sono state definite le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

- che occorre pertanto a fronte di dette linee, procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

ATTESO:

- che a seguito dell'emanazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019 n. 58, è ormai pacifico (C.d.C. Lombardia - Del. n. 95 del 30.07.2020 - C.d.C. Emilia Romagna - Del. 55 del 29.06.2020) ritenere che le assunzioni non sono più soggette ad uno specifico vincolo di capacità assunzionale, poiché per il meccanismo previsto dall'articolo 39 già citato, se l'ente dimostra un rapporto tra totale della spesa di personale al lordo degli oneri, riferite da una parte ai primi tre titoli dell'entrata al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, dall'altro, inferiore ai valori-soglia quali sono definiti da un decreto della Funzione pubblica, le assunzioni saranno ammesse entro la differenza tra detti due valori. Da detta nuova capacità di spesa complessiva per le nuove assunzioni, scaturisce l'opinione il venire meno della differenza tra assunzioni per concorso o per mobilità, come precedentemente assunta dal Giudice contabile;
- che tale limite trovava in ogni caso applicazione a seguito dell'avvenuta pubblicazione del D.P.C.M. in data 17.03.2020;
- che l'istituto della mobilità non risulta tra l'altro più obbligatorio in forza dell'art. 3, comma 8 della legge 56/2019, che recita: *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”*:
Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
- che ancora la C.d.C. Sez. Lombardia, con Del/Par n. 112 del 10.09.2020, si è pronunciata dichiarando: *“1. A far data dal 20. Aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori definiti nella disciplina normativa di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 59.”*;

ATTESO ALTRESI':

- che a seguito dell'avvenuta pubblicazione del D.P.C.M. in data 17.03.2020 sulla G.U.n. 108 del 27/04/2020 sopra richiamato, finalizzato all'attuazione delle disposizioni delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, di cui alla nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, già con deliberazione della Giunta comunale n. 114/2020 si è provveduto all'individuazione dei valori soglia previsti da detta normativa ai fini delle assunzioni per l'anno 2020;
- che a tal fine il rapporto popolazione su dipendenti per il Comune di Borgo Ticino (NO) (n. 5.212 al 31 dicembre 2019), si attesta alla lett. e) della tabella 1 dell'art. 4. Comma 1 del DPCM 17.03.2020 su citato;
- che tale rapporto rientra nella circolare ministeriale interpretativa di indirizzo di detto Decreto, nella versione definita del 08.06.2020, per si è ritenuto in ogni caso necessario provvedere all'aggiornamento dell'iniziale fabbisogno del personale, tenendo conto del rispetto dei valori soglia di cui alla tabella 1 e 3 del D.P.C.M. 17.03.2020 già citato, cui rimane subordinata la presente deliberazione, risultando stralciato l'iniziale passaggio *“I Comuni sotto soglia non sono tenuti ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali ... ”*;

CONSIDERATO:

- che questo Comune collocato al di sotto del valore soglia più bassi previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 17.03.2020, è pertanto tenuto per quanto sopra richiamato, ad approvare una nuova delibera dei piani assunzionali tenuto conto della certificazione di compatibilità di detti piani con la nuova disciplina sopra citata; unitamente alla certificazione riconducibile al Revisore del Conto, che

ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, è tenuto ad asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, oltre che a rilasciare il parere sul piano triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001, cui rimane subordinata la presente deliberazione;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che con l'art. 16 del d.l. n. 113/2016 è stata abrogata la lett. a), art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i. già citata, secondo cui gli enti locali erano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del D.L. n. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2021, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018 e 2019, ed il bilancio di previsione previsto per il triennio 2021 – 2023 assicura il rispetto degli obiettivi vigenti anche per il 2021;

RITENUTO:

- di approvare in ogni caso, unitamente alla riconferma della ricognizione del personale dipendente, il nuovo piano d'assunzione prescritto dall'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., mediante la dichiarata necessità di provvedere ad assunzioni per il triennio 2020 - 2022, in ragione della capacità assunzionale in atto;

RITENUTO di potere provvedere pertanto all'approvazione del nuovo piano triennale delle assunzioni triennio 2021 - 2023, quale risulta di seguito:

- Anno 2021:

- copertura n. 1 Istruttore-direttivo "Tecnico comunale" - Cat.D/1 - addetto all'Area Tecnica vacante, dal 02.11.2020;

- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Agente Polizia Locale - addetto all'Area Amministrativa - Settore Vigilanza - vacante dal 01.05.2020;

- Anno 2022: Nessuna Assunzione;

- Anno 2023: Nessuna Assunzione;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che la dotazione organica si muove in ogni caso in coerenza con le linee guida sul fabbisogno del personale (DPCM 8.5.2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27.7.2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

RILEVATO CHE non sussistono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113;

DATO ATTO CHE questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;

DATO ATTO che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute dal 01.05.2020 e dal 02.11.2020 per due mobilità esterne, e dal prossimo 01.01.2021 a seguito di dimissioni volontarie dal posto di educatrice Cat. C/1, inteso in senso dinamico, consente l'adozione di questo nuovo programma di reclutamento;

VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di confermare la dotazione organica dell'Ente quale approvata con deliberazione G.C. n. 169 in data 12.11.2020, nella medesima consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

RITENUTO che si possa procedere in ogni caso ad eventuali assunzioni di personale per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e, segnatamente, dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; nonché dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che il presente nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021, 2022 e 2023 verrà inserito nel D.U.P. 2021/2023, sul quale verrà acquisito il parere del revisore dei conti, cui rimane subordinata la presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dal responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti, resa in forma palese nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale

rispetto alla dotazione organica riferita alla previsione di n. 26 unità, di cui coperti n. 17, rispettivamente:

- Anno 2021:

- copertura n. 1 Istruttore-direttivo "Tecnico comunale" - Cat.D/1 - addetto all'Area Tecnica vacante, dal 02.11.2020;

- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Agente Polizia Locale - addetto all'Area Amministrativa - Settore Vigilanza - vacante dal 01.05.2020;

- Anno 2022: Nessuna Assunzione;

- Anno 2023: Nessuna Assunzione;

2. Di **precisare** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

3. Di **inviare** copia della presente deliberazione al dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informatico del personale del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, come da Circolare RGS n. 16/2020 attraverso SICO;

4. Di **disporre** l'inserimento del presente documento nella nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 da presentare al Consiglio Comunale entro i termini previsti rispetto alla data di approvazione del Bilancio;

5. Di **trasmettere** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS nell'ambito del rispetto all'informazione di cui all'art. 5 del C.c.n.l. 2018;

6. Di **dare atto** della necessaria acquisizione del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. cui rimane subordinata l'efficacia della presente deliberazione;

7. Di **dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 255**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 12/11/2020



Il Responsabile di Settore
Dott. Regis Milano Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 12/11/2020



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/11/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 27/11/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 12/11/2020.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 27/11/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

